



NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 149 – 1° agosto – 30 settembre 2023

INDICE:

1. Sezioni Unite.
2. Sezioni Semplici:
 - A. Diritto penale - parte generale.
 - B. Diritto penale – parte speciale.
 - C. Leggi speciali.
 - D. Diritto processuale.
 - E. Esecuzione penale e sorveglianza.
 - F. Misure di prevenzione.
 - G. Responsabilità da reato degli enti.

1. Sezioni Unite.

Sez. un. sent. n. 38481 del 25 maggio 2023 (dep. 21 settembre 2023), Presidente Cassano, Relatore Andreazza.

Impugnazioni - Art. 573, comma 1-bis, c.p.p., introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. a) n. 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 - Applicabilità alle impugnazioni per i soli interessi civili proposte nei giudizi nei quali la costituzione di parte civile sia intervenuta successivamente al 30 dicembre 2022 - Sussistenza.

Le Sezioni unite della Cassazione hanno affermato il seguente principio di diritto «*L'art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33 del d. lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, si applica alle impugnazioni per i soli interessi civili proposte relativamente ai giudizi nei quali la costituzione di parte civile è intervenuta in epoca successiva al 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore della citata disposizione ai sensi dell'art. 99-bis del predetto d. lgs. n. 150 del 2022*».

È stato così composto il contrasto interpretativo, in ordine all'impugnazione esclusivamente delle statuizioni civili, afferente alla possibilità dell'immediata applicabilità dell'art. 573, comma 1-bis, c.p.p. introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. a), n. 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, nella parte in cui dispone che, quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d'appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, rinviando per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili, utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile.

Invero, in assenza della relativa disciplina transitoria, sono sorti due distinti orientamenti nella giurisprudenza di legittimità. Secondo un primo indirizzo ermeneutico (cfr. Cass. Sez. II pen., sent. n. 2854 dell'11 gennaio 2023 e Sez. II pen., sent. n. 6690 del 2 febbraio 2023, n. 6690), in ossequio alle indicazioni della Relazione illustrativa del d.lgs. n. 150 del 2022, secondo cui «*venuto meno il collegamento tra la pretesa risarcitoria e il processo penale, la tutela degli interessi civili sarà assicurata dalla traslatio della domanda civile nella sua sede naturale, in tal mondo realizzandosi anche l'esigenza che informa tutta la riforma del processo penale, improntata alla riduzione del carico lavorativo dei giudici della impugnazione penale, ferma restando la tutela degli interessi civili*», si sostiene che il «*giudice al quale proporre l'impugnazione, infatti, resta quello penale anche nel caso di appello o ricorso presentati ai soli effetti civili. La sua competenza, tuttavia, è circoscritta alla sola verifica della ammissibilità dell'impugnazione, dal positivo vaglio della quale deriva, quale effetto automatico, la prosecuzione del processo davanti al giudice civile*» (cfr. Sez. II pen., sent. n. 2854 cit.).

Il giudice al quale l'impugnazione va proposta resta quello penale e la regola di giudizio è invariata, ragione per cui nessun pregiudizio soffrono le parti processuali.

Nondimeno, si evidenzia (cfr. Sez. II pen., sent. n. 6690 cit.) che «*alle questioni di diritto intertemporale che si pongano in relazione, non ad un singolo atto che abbia già esaurito i propri effetti - quale quello d'impugnazione, che*

appunto si perfeziona con la rituale instaurazione del giudizio impugnatorio, ma ad un procedimento (quale il giudizio di impugnazione) che sia ancora in fieri, il principio tempus regit actum deve essere riferito al momento in cui l'atto del procedimento venga ad essere compiuto» (cfr. Cass. Sez. VI pen., sent. n. 10260 del 14 febbraio 2019, in C.E.D. Cass. n. 275201). E «la data della pronunzia della sentenza impugnata non dovrebbe avere alcun rilievo: l'impugnante che eserciti il proprio diritto, a partire dal 30 dicembre 2022, è a conoscenza della nuova disposizione e quindi del possibile rinvio al giudice civile, indipendentemente dal fatto che la sentenza impugnata sia stata emessa prima o dopo tale data»

La prosecuzione del giudizio davanti al giudice civile dello stesso grado, prevista dalla nuova norma, non arreca un pregiudizio alla parte che abbia impugnato prima della entrata in vigore della nuova disposizione.

Con l'atto di riassunzione, infatti, la parte impugnante ha la possibilità, se necessario, di emendare l'atto di appello o il ricorso per cassazione, mentre la controparte ha quella di contraddire e replicare con nuove memorie difensive. Ciò alla stregua di invariate regole di giudizio.

In base all'opposto orientamento (cfr. Cass. Sez. V pen., sent. n. 3990 del 20 gennaio 2023 e Sez. V pen., sent. n. 4902 del 16 gennaio 2023, invece, il comma 1-*bis* dell'art. 573 c.p.p. non potrebbe applicarsi ai procedimenti pendenti, ma unicamente alle impugnazioni proposte avverso le sentenze emesse a partire dal 30 dicembre 2022.

Al riguardo, si sottolinea il pregiudizio che la nuova disciplina è suscettibile di arrecare alla posizione di chi abbia già proposto impugnazione.

Si afferma cioè che il giudice penale, investito di un'impugnazione circoscritta ai soli effetti civili, debba limitarsi ad una valutazione di non inammissibilità, per poi affidare la decisione sui restanti profili al giudice o alla sezione civile competente, che applicherà la normativa processual-civilistica, come si desume, del resto, dal fatto che il comma 1-*bis* dell'art. 573 aggiunge che il giudice civile, investito del procedimento, decide utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile. In proposito sostenendo che l'espressione «*rinvio per la prosecuzione*» non è equivalente a quella «*rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello*», atteso che la prosecuzione risulta essere l'effetto del rinvio, senza che sia configurabile alcun atto di impulso della parte interessata (cfr. anche Cass. Sez. V pen., sent. n. n. 4902 del 16 gennaio 2023).

L'impugnante ai soli effetti civili ha l'interesse, nell'incertezza sull'attribuzione di un termine per adeguare il contenuto degli atti a diverse regole decisorie, a costruire il proprio atto di gravame in modo da poter affrontare un giudizio di legittimità sorretto da regole diverse da quelle in base alle quali doveva essere superato il vaglio di ammissibilità.

Il regime delle impugnazioni va allora ancorato, in base alla regola intertemporale di cui all'art. 11 delle preleggi, non alla disciplina vigente al momento della loro presentazione, bensì a quella in essere alla pronuncia della sentenza, poiché è in rapporto a quest'ultimo *actus* ed al *tempus* del suo perfezionamento che devono essere valutati la facoltà di impugnazione, la sua estensione, i modi e i termini per esercitarla.

Vieppiù che «*il giudice dell'impugnazione penale, nel decidere sulla domanda risarcitoria, non è chiamato a verificare se si sia integrata la fattispecie penale tipica contemplata dalla norma incriminatrice, in cui si iscrive il fatto di reato di volta in volta contestato; egli deve invece accertare se sia integrata la fattispecie civilistica dell'illecito aquiliano (art. 2043 cod. civ.)*» (cfr. Sez. V pen., sent. n. 4902 cit. e Corte cost., sent. n. 182 del 2021).

Si osserva, altresì, sotto il profilo del mutamento delle regole sostanziali di giudizio che discendono dall'investitura al giudice civile, che, nel giudizio civile di rinvio ex art. 622 c.p.p. si determina una piena *translatio* del giudizio sulla domanda civile. Ragione per cui il giudice civile competente per valore in grado di appello, cui la Cassazione in sede penale abbia rimesso il procedimento ai soli effetti civili, applica le regole processuali e probatorie proprie del processo civile e, conseguentemente, adotta, in tema di nesso eziologico tra condotta ed evento di danno, il criterio causale del '*più probabile che non*' e non quello penalistico dell'alto grado di probabilità logica, anche a prescindere dalle contrarie indicazioni eventualmente contenute nella sentenza penale di rinvio (cfr. Sez. III civ., sent. n. 15859 del 12 giugno 2019, in *C.E.D. Cass.* n. 654290; Sez. III civ., sent. n. 30496 del 18 ottobre 2022, ivi n. 66626).

La sentenza attualmente è in fase di oscuramento

Sez. un. del 28 settembre 2023, sent. n. 34946, Presidente Cassano, Relatore Liberati. Impugnazioni - Ricorso per cassazione proposto dal P.M. - Motivo di gravame sulla concessione della sospensione condizionale della pena concordata tra le parti, non subordinata ad un obbligo previsto *ex lege* per l'applicazione del beneficio, specie per i reati di cui all'art. 165, comma 5, c.p. - Inammissibilità.

Le Sezioni unite della Cassazione, al quesito “*Se sia ammissibile il ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. che, in relazione alla subordinazione della sospensione condizionale della pena, oggetto dell'accordo fra le parti, abbia omesso di disporre l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 165, comma quinto, cod. pen. nei casi dei reati ivi indicati?*”, secondo l'informazione provvisoria dal servizio novità della Cassazione, hanno fornito soluzione “*Negativa, in quanto l'omessa subordinazione della sospensione condizionale all'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 165, comma quinto, cod.*

pen. non determina l'illegalità della pena che sola consente il ricorso ai sensi dell'art. 448, comma 2-*bis*, cod. proc. pen.”.

QUESTIONI PENDENTI

[Sez. IV pen., ord. di rimessione n. 32320 del 23 giugno 2023 \(dep. 25 luglio 2023\), Presidente Serrao, Estensore Cirese - Udienza: 14 dicembre 2023 - Relatore: Pezzella.](#)

Concorso di persone nel reato - Cessione di sostanze stupefacenti - Possibilità di ascrivere il medesimo fatto storico ad un concorrente ex art. 73, comma 1, D.P.R. n. 309/90 e, ad un altro, ai sensi del comma 5 dello stesso articolo.

La Sezione quarta penale della Cassazione ha rimesso alle Sezioni unite la questione di diritto se “*in tema di concorso di persone nel reato di cessione di sostanze stupefacenti, il medesimo fatto storico possa essere ascritto a un concorrente a norma dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e a un altro concorrente a norma dell'art. 73, comma 5, del medesimo d.P.R.*”

[Sez. I pen., ord. di rimessione n. 30551 del 4 maggio 2023 \(dep. 13 luglio 2023\), Presidente Boni, Estensore Renoldi - Udienza: 26 ottobre 2023 - Relatore: Centonze.](#)

Misure cautelari personali - Ordinanza che dispone la misura ad imputato che non conosce la lingua italiana - Mancata traduzione nella lingua nota in congruo termine - Effetti.

La Sezione prima penale della Cassazione ha rimesso alle Sezioni unite la seguente questione di diritto: “*se la mancata traduzione entro un termine congruo in lingua nota all'imputato che non conosca la lingua italiana dell'ordinanza che dispone una misura cautelare personale determini la nullità di detto provvedimento ovvero la perdita dell'efficacia della misura oppure comporti solo il differimento del termine per proporre impugnazione*”.

[Sez. IV pen., ord. di rimessione n. 30386 dell'8 giugno 2023 \(dep. 12 luglio 2023\), Presidente Dovere, Relatore Pezzella - Udienza: 28 marzo 2024 - Relatore: Serrao.](#)

Impugnazioni - Appello avverso sentenza di condanna anche al risarcimento danni - Prescrizione del reato intervenuta in sede di gravame - Estinzione del reato - Regola di giudizio a cui deve attenersi in ordine alle statuizioni civili il giudice di *secondo grado*.

La Sezione quarta penale della Cassazione ha rimesso alle Sezioni unite della Cassazione la seguente questione di diritto: “*se, nel giudizio di appello promosso avverso la sentenza di condanna dell'imputato anche al risarcimento dei danni, intervenuta l'estinzione del reato per prescrizione, il giudice debba pronunciarsi sulle statuizioni*

civili sulla base della regola di giudizio processual-penalistica dell'oltre ogni ragionevole dubbio ovvero di quella processual-civilistica del "più probabile che non".

Sez. II pen., ord. di rimessione n. 31478 del 28 giugno 2023 (dep. 19 luglio 2023), Presidente Beltrani, Estensore Saraco - Udienza: 29 febbraio 2024 Relatore: Aprile.

Reato - Continuità normativa tra la fattispecie incriminatrice di millantato credito ex art. 346, comma 2, c.p., abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. s), legge 9 gennaio 2019, n. 3 e quella di traffico di influenze illecite, di cui all'art. 346-bis c.p., come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. t) della medesima legge.

La Sezione seconda penale della Cassazione ha rimesso alle Sezioni unite la seguente questione di diritto: *“se sussiste continuità normativa tra il reato di millantato credito di cui all'art. 346, comma secondo, cod. pen. - abrogato dall'art. 1, comma 1, lett. s) della legge 9 gennaio 2019, n. 3 – e il reato di traffico di influenze illecite di cui all'art. 346-bis cod. pen. come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. t) della citata legge n. 3 del 2019”*.

Sez. VI pen., ord. di rimessione n. 31432 del 15 giugno 2023 (dep. 19 luglio 2023), Presidente Villoni, Estensore Di Geronimo - Udienza: 30 novembre 2023 - Relatore: Pellegrino.

Riti speciali - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Accordo perfezionatosi prima della costituzione di parte civile - Legittimazione a costituirsi in udienza preliminare e possibile liquidazione delle spese di costituzione.

La Sezione sesta penale della Cassazione ha rimesso alle Sezioni unite la seguente questione di diritto: *“se, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, nel caso di accordo perfezionatosi prima della costituzione di parte civile, quest'ultima sia legittimata a costituirsi per l'udienza preliminare e, in caso affermativo, se il giudice che delibera la sentenza di patteggiamento debba liquidare le spese di costituzione a suo favore”*.

2. Sezioni semplici.

A. Diritto penale – parte generale.

Sez. V sent. 20 giugno 2023 - 18 settembre 2023, n. 38141, Pres. Sabeone, Rel. Pilla.

Art. 2 c.p. - Condizioni di procedibilità - Sopravvenuta procedibilità a querela di parte

La sopravvenuta procedibilità a querela di parte risulta prevalere sulla precedente procedibilità di ufficio in applicazione del principio contenuto nell'art. 2 c.p. in tema di successione di leggi nel tempo. Il

problema dell'applicabilità dell'art. 2 c.p., in caso di mutamento nel tempo del regime della procedibilità a querela, va positivamente risolto alla luce della natura mista, sostanziale e processuale, di tale istituto, che costituisce nel contempo condizione di procedibilità e di punibilità.

[Sez. V sent. 21 giugno 2023 - 20 settembre 2023, n. 38454, Pres. Zaza, Rel. Francolini.](#)

Circostanze aggravanti - Recidiva facoltativa - Presupposti.

Nell'applicazione della recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione, sia che affermi sia che escluda la sua rilevanza, verificando, oltre il mero riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali, se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di pericolosità, considerando la natura dei reati, il tipo di devianza che indicano, la qualità dei comportamenti, il livello di offensività delle condotte, la distanza temporale e il loro livello di omogeneità, l'eventuale occasionalità della ricaduta e ogni altro possibile sintomo della personalità del reo e del suo grado di colpevolezza.

[Sez. I, sent. 7 luglio 2023 – 31 agosto 2023 n. 36379, Pres. Rocchi, Rel. Santalucia.](#)

Pena – Disposizioni transitorie in materia di pene sostitutive delle pene detentive ex art. 95 d.lvo 150/22 – Applicabilità ai condannati c.d. liberi sospesi – Esclusione.

Ai fini della regolazione dei confini applicativi della disciplina di cui all'art. 95 del d. lgs n. 150 del 2022, non vi è omogeneità tra i condannati con sentenza irrevocabile e i c.d. liberi sospesi - ossia i condannati con sentenza irrevocabile ad una pena detentiva non superiore a quattro anni di reclusione che siano in attesa di una pronuncia della magistratura di sorveglianza in punto di concedibilità di una misura alternativa alla detenzione; Limite non valicabile per l'applicazione delle nuove disposizioni ai procedimenti iniziati prima della entrata in vigore della riforma è che essi siano ancora pendenti e che, quindi, la sentenza di condanna non sia divenuta già irrevocabile, risultando ingiustificabile l'estensione di una disciplina che attiene alla sostituzione di pene principali a soggetti condannati con sentenza irrevocabile.

[Sez. I, sent. 7 luglio 2023 – 31 agosto 2023 n. 36378, Pres. Rocchi, Rel. Aprile.](#)

Pena – Sospensione condizionale – Revoca ex art. 168 co. 1 n. 2 c.p. – Irrevocabilità della sentenza – Eseguitività della pena – Distinzioni.

In tema di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 168 co. 1 n. 2 c.p., non deve aversi riguardo alla data di definitività dell'accertamento di responsabilità per il reato anteriormente commesso, quanto piuttosto alla formazione del giudicato esecutivo che riguarda anche la determinazione della eseguitività della pena (*La Corte ha pronunciato il principio di diritto sopra espresso*

specificando come fosse priva di rilievo la circostanza, invocata dalla difesa, che la seconda sentenza - quella che giudicava il reato commesso anteriormente al passaggio in giudicato della prima - fosse stata pronunciata a seguito di annullamento con rinvio della precedente sentenza di condanna per il reato in parola poiché, ciò che rileva in tale caso, è la formazione del giudicato esecutivo il quale comprende anche il trattamento sanzionatorio, risultando necessario che la sentenza di condanna sia irrevocabile nel suo complesso, quanto meno in relazione a un capo di imputazione e alla relativa sanzione. Richiamato l'insegnamento di Sez. Un. n. 373 del 23/11/1990 i giudici della Corte hanno stabilito che l'irrevocabilità della sentenza, in relazione allo sviluppo del rapporto processuale, costituisce un profilo distinto rispetto alla possibilità di attuazione delle decisioni definitive in essa contenute, andando la definitività posta in relazione, piuttosto, alla formazione di un vero e proprio titolo esecutivo e, quindi, alla materiale e giuridica possibilità dell'esecuzione della sentenza nei confronti di un determinato soggetto, laddove l'irrevocabilità è conseguente all'esaurimento del giudizio e prescinde dalla concreta realizzabilità della pretesa punitiva dello Stato)

Sez. I, sent. 7 luglio 2023 – 31 agosto 2023 n. 36377, Pres. Rocchi, Rel. Aprile.

Pena – Sospensione condizionale – Subordinazione della concessione all'adempimento di obblighi risarcitori – Pagamento dopo la scadenza del termine assegnato dal giudice – Irrilevanza ai fini della applicabilità dell'istituto.

La sospensione condizionale della pena subordinata all'adempimento di "obblighi risarcitori" mira a rafforzare il dovere di adempiere e garantisce "che il comportamento del reo, dopo la condanna, si adegui a quel processo di ravvedimento che costituisce lo scopo precipuo dell'istituto stesso della sospensione condizionale della pena" (Corte cost., sent. n. 49 del 1975), consentendo al condannato di acquisire maggiore consapevolezza delle conseguenze dannose che sono derivate dalla propria condotta illecita ed essendo maggiormente rispondente all'interesse dell'ordinamento a che la risposta sanzionatoria sia la più calibrata possibile al caso concreto (Richiamato il principio di diritto espresso da Sez. Un. n. 37503 del 23/06/2022, Liguori, la Corte ha rigettato il ricorso dell'imputata che, in seno al procedimento incidentale promossa dalla Procura della Repubblica al fine di ottenere la revoca del beneficio a causa del mancato adempimento a cui era stato subordinato, aveva opposto che la condannata versava in condizioni economiche che non le permettevano di provvedere al pagamento in unica soluzione e che il danno era ormai integralmente risarcito in forma rateale, in accordo con il creditore, nella fase esecutiva, sicché non vi era motivo di revocare il beneficio. Tuttavia, precisa la Corte, il rapporto principale cui è collegato l'obbligo risarcitorio non è qualificabile come rapporto di diritto privato, ma di diritto pubblico, perché attiene a una relazione che si stabilisce tra il condannato e la giustizia penale, posto che dall'adempimento o meno dell'obbligo risarcitorio dipende l'applicazione della pena; difatti, la parte civile può legittimamente agire per la tutela del diritto patrimoniale che sia fornito di immediata esigibilità, anche ricorrendo all'esecuzione forzata nei casi in cui abbia ottenuto, nel corso del processo, un sequestro conservativo che, con la sentenza

irrevocabile di condanna al risarcimento del danno, si converte in pignoramento, realizzandosi, dunque, una netta separazione tra il termine, rilevante in ambito penale, entro il quale l'adempimento deve essere eseguito per continuare a beneficiare della sospensione condizionale della pena, e i principi del diritto civile che governano l'obbligazione pecuniaria nei rapporti tra l'imputato e la parte civile e dove quel termine perciò non rileva).

Sez. III sent. 27 giugno 2023 – 11 settembre 2023 n. 37046, Pres. Andreatta, Rel. Gai.

Prescrizione — Annullamento da parte della Cassazione solo in relazione al proscioglimento per tenuità del fatto – Possibilità di rilevare l'estinzione del reato sopravvenuta nella fase di merito di rinvio – Esclusione.

Qualora la Corte di cassazione annulli la sentenza con rinvio al giudice di merito per l'applicabilità o meno dell'art. 131-bis c.p. (e quindi al cospetto di un annullamento parziale avente ad oggetto statuizioni diverse ed autonome rispetto al riconoscimento dell'esistenza del fatto-reato e della responsabilità dell'imputato), nel giudizio di rinvio non può essere dichiarato prescritto il reato quando la causa estintiva sia sopravvenuta alla sentenza di annullamento parziale.

Sez. III sent. 19 maggio 2023 – 14 settembre 2023 n. 37512, Pres. Aceto, Rel. Magro.

Prescrizione – Astensione del vice procuratore onorario dall'attività giudiziaria – Sospensione del decorso dei termini di prescrizione - Esclusione.

Non sospende il decorso dei termini della prescrizione l'adesione del vice procuratore onorario all'astensione dalle udienze proclamata da un organo rappresentativo della magistratura onoraria, poiché il procuratore della Repubblica, pur dovendo prendere atto della circostanza, che attiene all'esercizio di funzioni giudiziarie, è comunque tenuto ad adottare le disposizioni necessarie per garantire la partecipazione del suo ufficio al dibattimento.

Sez. III sent. 22 giugno 2023 – 3 agosto 2023 n. 34104, Pres. Galterio, Rel. Paziienza.

Prescrizione – Rapporti con la causa di non punibilità ex art. 131 bis c.p.

La declaratoria di estinzione del reato per prescrizione prevale sulla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131- bis c.p., in quanto essa, estinguendo il reato, rappresenta un esito più favorevole per l'imputato, mentre la seconda lascia inalterato l'illecito penale nella sua materialità storica e giuridica.

Sez. II sent. 28 giugno 2023 – 1° agosto 2023 n. 33648, Pres. Beltrani, Rel. Leopizzi.

Querela – Remissione processuale tacita – Improcedibilità del reato – Configurabilità – Condizioni.

L'improcedibilità derivante dalla remissione tacita della querela, prevista dall'art. 152 comma terzo c.p., introdotto dall'art. 1 comma 1 lett. h) d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, consegue direttamente alla mancata comparizione senza giustificato motivo del querelante citato come testimone, fatto salvo quanto previsto dall'art. 152 comma quarto c.p. a tutela dei soggetti vulnerabili, nonché il potere-dovere del giudice di accertare che l'assenza sia ingiustificata e di escludere ogni forma di indebito condizionamento, analogamente a quanto previsto dall'art. 500 comma 4 c.p.p.

Sez. I, sent. 13 luglio 2023 – 31 agosto 2023 n. 36367, Pres. Boni, Rel. Curami.

Reato – Causa di estinzione – Morte del reo prima della pronuncia della Corte di cassazione – Conseguenze sul rapporto processuale civile e penale.

La morte dell'imputato, intervenuta dopo la proposizione del ricorso per cassazione e prima della sua decisione, comporta la dissoluzione del rapporto processuale penale, preclusiva di ulteriori valutazioni, anche ai sensi dell'art. 129 co. 2 c.p.p. e, fungendo la esistenza e permanenza in vita dell'imputato da presupposto processuale della sentenza e della sussistenza del rapporto processuale, anche civilistico, determina anche la cessazione del rapporto processuale civile inserito nel processo penale.

Sez. I, sent. 19 luglio 2023 – 11 settembre 2023 n. 37091, Pres. Mogini, Rel. Santalucia.

Reato – Tentativo – Rilevanza degli atti preparatori – Sussistenza.

Per la configurabilità del tentativo rilevano non solo gli atti esecutivi veri e propri, ma anche quegli atti che, pur classificabili come preparatori, facciano fondatamente ritenere che l'agente, avendo definitivamente approntato il piano criminoso in ogni dettaglio, abbia iniziato ad attuarlo, che l'azione abbia la significativa probabilità di conseguire l'obiettivo programmato e che il delitto sarà commesso, salvo il verificarsi di eventi non prevedibili indipendenti dalla volontà del reo (*A parere della Corte, il Tribunale avrebbe dovuto dare conto, secondo il principio espresso, delle ragioni per le quali, nel caso concreto, l'affidamento a due intermediari - dei cui rapporti con i destinatari delle richieste estorsive nulla era stato detto - del compito di consegnare a costoro le illecite richieste dovesse far ritenere, con valutazione ex ante, che il delitto programmato si sarebbe consumato salvo l'intervento di eventi in quel momento non prevedibili. Avrebbe dovuto, in buona sostanza, illustrare, con compiuta motivazione, i caratteri di idoneità e di inequivoca direzione in riferimento alla elevata probabilità, salvo appunto l'intervento di fattori imprevedibili, della verifica dell'evento, spiegando quale fosse la posizione dei due intermediari rispetto al gruppo associativo e ai due ricorrenti in particolare, quale il grado di affidabilità*

nell'esecuzione degli ordini ricevuti, quali gli eventuali rapporti con le persone offese e quale la riconoscibilità da parte di queste ultime della provenienza delle richieste dal gruppo associativo e quindi della correlata pregnanza criminale).

B. Diritto penale - parte speciale.

Sez. VI, sent. 24 maggio-25 luglio 2023, n. 32319, Pres. Fidelbo, Rel. Silvestri.

Delitti contro la pubblica amministrazione – Turbata libertà degli incanti – Applicazione della fattispecie delittuosa nelle procedure relative ai concorsi per il reclutamento dei professori universitari – Esclusione – Ragioni.

Il delitto di turbata libertà degli incanti non trova applicazione nelle procedure relative ai concorsi per il reclutamento dei professori universitari: nelle gare di cui all'art. 353 c.p., infatti, la valutazione delle offerte da parte della Pubblica Amministrazione attiene al contenuto, alla congruità, alla rilevanza quantitativa e qualitativa dell'attività che l'offerente si impegna a compiere, al programma obbligatorio che deve essere realizzato, al corrispettivo richiesto, alle garanzie prospettiche e dinamiche di realizzazione del programma; mentre nei concorsi per il reclutamento dei docenti universitari la valutazione attiene solo all'attività pregressa del candidato, che, in realtà, non offre prestazioni variabili da valutare in modo comparativo, bensì se stesso (alla nomina conseguono diritti ed obblighi fissi, quelli determinati dalla legge, non impegni fluttuanti e perciò diversamente valutabili).

Sez. II sent. 16 giugno 2023 – 26 luglio 2023 n. 32569, Pres. Beltrani, Rel. Pardo.

Estorsione aggravata ex art. 416 *bis* c.p. – Fattispecie di lieve entità introdotta con sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 15 giugno 2023 – Compatibilità – Esclusione.

Nel caso di estorsione aggravata ai sensi dell'art. 416 *bis* c.p. non trova applicazione la fattispecie attenuata della lieve entità del fatto, introdotta dalla Corte costituzionale con sentenza n. 120 del 2023, in relazione al delitto di estorsione.

Sez. V sent. 4 luglio 2023 - 8 settembre 2023, n. 37033, Pres. Miccoli, Rel. Pilla.

Diffamazione - Ricorso per Cassazione - Potere del giudice di legittimità di valutare l'offensività della frase.

La Corte di cassazione può conoscere e valutare l'offensività della frase che si assume lesiva della altrui reputazione perché è compito del giudice di legittimità procedere in primo luogo a considerare la sussistenza o meno della materialità della condotta contestata e, quindi, della portata offensiva delle

frasi ritenute diffamatorie, dovendo, in caso di esclusione di questa, pronunciare sentenza di assoluzione dell'imputato.

[Sez. I, sent. 12 luglio 2023 – 21 settembre 2023 n. 38669, Pres. Mogini, Rel. Cappuccio.](#)

[Frode assicurativa – Competenza territoriale.](#)

La competenza territoriale in relazione al reato di cui all'art. 642 c.p. si determina nel luogo in cui la richiesta di risarcimento, quale atto unilaterale recettizio, giunge a conoscenza dell'effettivo titolare del diritto patrimoniale compromesso e, quindi, presso la sede legale della compagnia assicuratrice, soggetto giuridico legittimato a disporre di tale diritto (*In motivazione, la Corte ha osservato che il reato in imputazione si connota, invero, per essere a consumazione anticipata e la sua integrazione non richiede il conseguimento di un effettivo indebito vantaggio, essendo sufficiente che la condotta fraudolenta sia diretta ad ottenerlo e idonea a raggiungere quello scopo; tali caratteri della condotta si apprezzano allorché la pretesa risarcitoria sia formulata e portata a conoscenza dell'effettivo titolare del potere dispositivo del diritto, presso la sede del soggetto giuridico legittimato ad istruire la pratica, procedendo alla liquidazione del sinistro, rimanendo irrilevante la ricezione dell'atto da parte della locale agenzia, intermediaria tra l'assicurato e la società assicuratrice).*

[Sez. V sent. 20 giugno 2023 - 20 settembre 2023, n. 38450, Pres. Sabeone, Rel. Sessa.](#)

Lesioni personali - Lesioni come conseguenza di altro delitto - Improcedibilità per difetto di querela.

Il reato di lesioni come conseguenza di altro delitto, previsto dall'art. 586 c.p., è improcedibile per difetto di querela, atteso che il richiamo ivi operato alle disposizioni dell'art. 590 c.p. non può intendersi effettuato soltanto *quoad poenam*.

C. Leggi speciali.

[Sez. V sent. 11 luglio 2023 - 19 settembre 2023, n. 38349, Pres. Sabeone, Rel. Cananzi.](#)

Reati fallimentari - Attribuzione della qualifica di amministratore di fatto - Presupposti.

Ai fini dell'attribuzione della qualifica di amministratore di fatto è necessaria la presenza di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare ed il relativo accertamento costituisce oggetto di

una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione.

[Sez. V sent. 11 maggio 2023 - 31 agosto 2023, n. 36416, Pres. Vessichelli, Rel. Cananzi.](#)

Reati fallimentari - Bancarotta preferenziale e bancarotta fraudolenta per distrazione - Diritto al compenso dell'amministratore.

A seguito dell'accettazione rituale della carica di amministratore di una società di capitali, quest'ultimo ha diritto al compenso per l'attività svolta e spetta al giudice del merito verificare se, anche in assenza di delibera assembleare o di previsione statutaria in merito alla quantificazione dello stesso, ricorra il delitto di bancarotta preferenziale piuttosto che quello di bancarotta fraudolenta per distrazione, a seconda che il diritto al compenso sia correlato ad una prestazione effettiva o meno e che il prelievo dalle casse sociali sia o meno congruo rispetto all'impegno profuso.

[Sez. IV, sentenza 15 giugno 2023 – 22 agosto 2023 n. 35286, Pres. Di Salvo – Rel. Cenci.](#)

Stupefacenti – Art. 73 D.PR. 309/90 – Verifica principio attivo – Narcotest – Insufficienza.

In tema di reati concernenti le sostanze stupefacenti, il c.d. "narcotest" consente di provare la natura stupefacente di una sostanza, ma non anche la quantità di principio attivo in essa contenuto.

[Sez. III sent. 6 aprile 2023 – 26 settembre 2023 n. 39111, Pres. Andreazza, Rel. Socci.](#)

Stupefacenti – Detenzione al fine di spaccio – Concorso del familiare convivente – Prova.

In tema di detenzione di sostanze stupefacenti, la responsabilità a titolo concorsuale del familiare convivente non può desumersi dalla circostanza che la droga sia custodita in luoghi accessibili della casa familiare, dal momento che la mera convivenza non può essere assunta quale prova del concorso morale.

D. Diritto processuale.

[Sez. V sent. 11 luglio 2023 - 19 settembre 2023, n. 38351, Pres. Sabeone, Rel. Cananzi.](#)

Appello - Udienza camerale - Mancata traduzione dell'imputato - Causa di nullità assoluta e insanabile.

La mancata traduzione all'udienza camerale d'appello, perché non disposta o non eseguita, dell'imputato che abbia tempestivamente manifestato in qualsiasi modo la volontà di comparire e che si trovi detenuto o soggetto a misure limitative della libertà personale, determina la nullità assoluta e insanabile

del giudizio camerale e della relativa sentenza. Tale principio trova applicazione anche in ordine alla partecipazione a distanza come regolata dall'art. 146-*bis* disp. att. c.p.p.

Sez. I, sent. 23 maggio 2023 – 25 agosto 2023 n. 35689, Pres. Rocchi, Rel. Aliffi.

Atti – Omessa indicazione delle generalità dell'interprete – Profili sanzionatori – Nullità o inutilizzabilità – Insussistenza.

L'omessa indicazione nei verbali redatti dalla polizia giudiziaria delle generalità dell'interprete che ha proceduto alle operazioni di ascolto, traduzione e trascrizione delle conversazioni costituisce una irregolarità ma non una causa di nullità o inutilizzabilità dei risultati di tali operazioni, essendo quest'ultima sanzione prevista solo per i casi tassativamente indicati dall'art. 271 c.p.p., così come nella ipotesi in cui tale omissione riguardi il verbale di sommarie informazioni redatto dalla polizia giudiziaria contenente dichiarazioni tradotte in lingua italiana dall'interprete nominato ausiliario (*Attraverso il ricorso scrutinato dalla Corte la difesa aveva sostenuto che l'omessa indicazione della generalità dell'ausiliario di polizia giudiziaria che aveva provveduto alla traduzione delle dichiarazioni in spregio a quanto prescritto dall'art. 115 co. 1 disp. att. c.p.p. aveva generato la nullità dei verbali, senonché, affermano i giudici di legittimità, la norma in questione, nel disciplinare il contenuto delle annotazioni di polizia giudiziaria, non ricollega all'omessa indicazione delle generalità delle persone di cui si avvale per il compimento degli atti alcuna sanzione processuale incidendo, al più, sull'attendibilità delle dichiarazioni*).

Sez. I, sent. 30 giugno 2023 – 7 settembre 2023 n. 36925, Pres. Boni, Rel. Poscia.

Atto abnorme – Abnormità funzionale – Stasi del processo – Imposizione di un adempimento che comporta un atto nullo – Sussistenza.

L'abnormità funzionale, riscontrabile nel caso di stasi del processo e di impossibilità di proseguirlo, va limitata all'ipotesi in cui il provvedimento giudiziario imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel corso futuro del procedimento o del processo. Solo in siffatta ipotesi il pubblico ministero può ricorrere per cassazione lamentando che il conformarsi al provvedimento giudiziario minerebbe la regolarità del processo; negli altri casi egli è tenuto ad osservare i provvedimenti emessi dal giudice (*Richiamato il principio espresso da Sez. Un. n. 25957 del 26/03/2009, la Corte, nel caso in esame, ha annullato il provvedimento impugnato attraverso il quale il Tribunale convalidava l'arresto dell'imputato operato dalla p.g., respingeva la richiesta di applicazione della misura non custodiale e restituiva gli atti al p.m.; nella fattispecie, osservano i giudici di legittimità, l'abnormità va colta nell'imposizione al pubblico ministero, in presenza dei presupposti di cui all'art. 449 co. 4 c.p.p., di un diverso e non consentito modo di esercizio dell'azione penale,*

tenuto conto che la norma sopra citata non richiede affatto che l'imputato debba essere sottoposto a misura cautelare perché si proceda a giudizio direttissimo).

Sez. II sent. 18 luglio 2023 – 5 settembre 2023 n. 36768, Pres. Beltrani, Rel. Cianfrocca.

Competenza per territorio – Determinazione – Rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione ex art. 24 bis c.p.p. – Effetto sospensivo – Esclusione – Ragioni – Provvedimento con cui il giudice, all'esito della rimessione della questione alla Suprema Corte, dispone la prosecuzione del processo dinanzi a sé – Abnormità – Esclusione.

Il provvedimento con cui il giudice, ai sensi dell'art. 24 bis c.p.p., rimette alla Corte di cassazione la questione concernente la competenza per territorio non ha effettivo sospensivo rispetto al processo, in ragione dell'applicabilità al rinvio pregiudiziale della previsione di cui all'art. 30 comma 3 c.p.p. (*In motivazione, la Sezione ha aggiunto che non è abnorme il provvedimento con cui il giudice, all'esito della rimessione alla Corte di tale questione, disponga, ex officio e fuori udienza, la prosecuzione del giudizio dinanzi a sé*).

Sez. II sent. 7 luglio 2023 – 11 agosto 2023 n. 34854, Pres. Messini D'Agostini, Rel. Ariolli.

Giudizio abbreviato – Richiesta proposta a seguito di decreto di giudizio immediato – Revoca della richiesta – Ammissibilità – Condizioni.

In tema di giudizio abbreviato richiesto a seguito della notifica del decreto di giudizio immediato, è ammissibile la revoca della richiesta ove la piattaforma probatoria, in relazione alla quale è stata esercitata l'azione penale ed emesso il relativo decreto, si venga ad arricchire dell'esito di un accertamento, dotato di particolare rilevanza in relazione alla posizione dell'imputato, di cui quest'ultimo non sia stato reso edotto con l'avviso di deposito dell'atto e sia stato acquisito al fascicolo successivamente alla formalizzazione della richiesta del rito alternativo.

Sez. VI, sent. 12 luglio-15 settembre 2023, n. 37981, Pres. Costanzo, Rel. Di Geronimo

Giudizio di appello – Sentenza emessa nell'udienza cartolare dopo il rigetto della richiesta di concordato in assenza di rinvio per la proposizione di un nuovo accordo - Nullità a regime intermedio – Sussistenza – Ipotesi.

È affetta da nullità a regime intermedio ex artt. 178, comma 1, lett. c), e 180 c.p.p. la sentenza emessa nell'udienza cartolare, prevista dalla disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, dopo il rigetto della richiesta di concordato e senza che sia disposto rinvio per consentire all'imputato la proposizione di un nuovo accordo, qualora l'appellante, con le proprie conclusioni

scritte, abbia richiesto l'accoglimento del concordato in appello, senza concludere anche nel merito, sia pur in via subordinata, per l'ipotesi del rigetto dell'accordo ex art. 599-bis c.p.p.

Sez. IV, sentenza 15 giugno 2023 – 22 agosto 2023 n. 35289, Pres. Di Salvo – Rel. Cenci.

Giudizio di appello cartolare – Artt. 23 e 23 bis D.L. 137/20 e succ. mod. – Partecipazione all'udienza - Richiesta personale dell'imputato – Ammissibilità.

In tema di disciplina emergenziale da pandemia COVID-19, nel giudizio cartolare d'appello, è legittima la richiesta di partecipazione all'udienza formulata personalmente dall'imputato detenuto - e non a mezzo del difensore - non essendo sanzionata con l'inammissibilità o con l'irricevibilità la difformità dal modello legale di cui all'art. 23-bis, c. 4, d.l., n. 137/20 conv. con modificazioni della legge n. 176/20, sicché il mancato accoglimento della richiesta determina la nullità dell'udienza e della conseguente sentenza per violazione del diritto alla partecipazione, quale garanzia del giusto processo ex artt. 111 Cost. e 6, c. 3, lett. c), d) ed e), CEDU.

Sez. IV, sentenza 7 giugno 2023 – 13 settembre 2023 n. 37283, Pres. Piccialli – Rel. Ranaldi.

Giudizio di appello cartolare – Art 23 bis D.L. 137/20 e succ. mod. – Omessa comunicazione telematica conclusioni P.G. – Effetti.

Nel procedimento di appello, nel vigore della disciplina emergenziale pandemica, la mancata comunicazione in via telematica delle conclusioni del pubblico ministero alla difesa dell'imputato, prevista dall'art. 23- bis, c. 2, del d.l. n. 137/20, convertito in legge n. 176/20, integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, c. 1, lett. c) c.p.p. Si tratta di una nullità che attiene alla lesione del diritto di intervento della difesa al contraddittorio cartolare, non potendosi condividere quella giurisprudenza secondo cui la nullità in questione atterrebbe (non all'intervento ma) all'assistenza dell'imputato, per cui andrebbe eccepita prima del compimento dell'atto o, se non possibile, immediatamente. Nella specie è pacifico che la parte privata non assiste all'atto nullo, trattandosi di una omessa comunicazione; quindi, la nullità rimane deducibile nei termini di cui all'art. 181, c. 4, c.p.p., trattandosi di nullità verificatasi nel corso del giudizio di appello, come tale deducibile con ricorso per cassazione.

Sez. VI, sent. 28 aprile-5 settembre 2023, n. 36766, Pres. Aprile, Rel. Silvestri

Giudizio di Cassazione – Annullamento con rinvio derivante dalla violazione di norme processuali previste a pena di inutilizzabilità – Poteri istruttori del giudice di appello – Rinnovazione della prova – Ammissibilità – Fattispecie.

In relazione ad annullamenti con rinvio derivanti dalla violazione di norme processuali previste a pena di inutilizzabilità, il giudice di appello può procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale al fine di assumere la prova di quello stesso fatto in relazione al quale la Corte di cassazione ha fondato il principio di diritto posto a fondamento della sentenza di annullamento. *(Nel caso di specie, quindi, la Corte di Appello non aveva violato il principio di diritto affermato dalla Corte con sentenza di annullamento, procedendo ritualmente alla assunzione delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia al fine di provare lo stesso fatto in precedenza ritenuto provato attraverso una prova inutilizzabile).*

Sez. V sent. 11 luglio 2023 - 14 settembre 2023, n. 37801, Pres. Sabeone, Rel. Giordano.

Impedimento a comparire del difensore - Mancato rinvio - Causa di nullità.

La previsione di cui all'art. 420-ter, co. 5, c.p.p. trova applicazione anche nel giudizio d'appello avverso i provvedimenti cautelari reali, sicché il legittimo impedimento del difensore di fiducia, documentato e tempestivamente comunicato, costituisce causa di rinvio che, se disattesa, dà luogo a nullità dell'udienza camerale.

Sez. I, sent. 19 luglio 2023 – 21 settembre 2023 n. 38671, Pres. Mogini, Rel. Aliffi.

Impugnazioni – Appello cautelare del p.m. – Inammissibilità dell'appello “per relationem” – Eccezione.

È inammissibile l'appello proposto dal pubblico ministero, ai sensi dell'art. 310 c.p.p., contro le ordinanze in materia di misure cautelari, quando si limiti al semplice richiamo "per relationem" degli argomenti addotti a fondamento della originaria richiesta di applicazione della misura, essendo doveroso indicare con precisione i punti censurati e le questioni di diritto e di fatto dal sottoporre al giudice del gravame *(Il principio richiamato dalla Corte soffre un'eccezione quando, per l'apoditticità della decisione del g.i.p., sia venuta meno qualsiasi valutazione della richiesta, così come era accaduto nel caso in esame, posto che il g.i.p. aveva rigettato la richiesta di misura cautelare senza esprimere sulla gravità indiziaria alcuna valutazione autonoma, ma, come riconosciuto dalla difesa del ricorrente, riportandosi a quella illustrata nella richiesta).*

Sez. II sent. 20 aprile 2023 – 31 luglio 2023 n. 33455, Pres. Beltrani, Rel. Nicastro.

Impugnazioni – Disciplina emergenziale pandemica – Procedimento cartolare in appello – Conclusioni scritte del pubblico ministero – Mancata comunicazione al difensore dell'imputato – Nullità di ordine generale a regime intermedio – Deducibilità – Condizioni.

Nel giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale pandemica, la mancata comunicazione in via telematica al difensore dell'imputato delle conclusioni scritte del procuratore generale, in violazione dell'art. 23 *bis* del d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176, è causa di nullità di ordine generale a regime intermedio deducibile a condizione che la parte privata vi abbia interesse, non ravvisabile se non sia stato allegato uno specifico, attuale e verificabile pregiudizio correlato a tale omissione (*Fattispecie relativa a richiesta di rigetto del gravame da parte del procuratore generale concludente, non supportata da alcun contenuto argomentativo*).

Sez. II sent. 13 settembre 2023 – 20 settembre 2023 n. 38442, Pres. Petruzzellis, Rel. D'Auria.

Impugnazioni – Imputato detenuto al momento della proposizione del gravame – Applicabilità dell'onere formale previsto ai fini della notifica del decreto di citazione dal novellato art. 581 comma 1 *ter* c.p.p. – Esclusione – Ragioni.

In tema di impugnazioni, nel caso in cui l'imputato sia detenuto al momento della proposizione del gravame, non opera nei suoi confronti la previsione dell'art. 581 comma 1 *ter* c.p.p., novellato dall'art. 33 comma 1 lett. d) d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, che richiede, a pena di inammissibilità, il deposito, unitamente all'atto di impugnazione, della dichiarazione o elezione di domicilio della parte privata, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, posto che tale adempimento risulterebbe privo di effetto in ragione della vigenza dell'obbligo di procedere alla notificazione a mani proprie dell'imputato detenuto e comporterebbe la violazione del diritto all'accesso effettivo alla giustizia sancito dall'art. 6 CEDU.

Sez. III sent. 15 giugno 2023 – 12 settembre 2023 n. 37512, Pres. Ramacci, Rel. Reynaud.

Impugnazioni – Ricorso del Pubblico Ministero - Estinzione del reato per intervenuta prescrizione – Inammissibilità.

Il ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto è da ritenere inammissibile per carenza di interesse laddove il reato si sia prescritto, anche qualora la causa estintiva sia maturata dopo la pronuncia della sentenza impugnata, salvo che emerga un

interesse concreto del pubblico ministero alla decisione rispondente a una ragione esterna al processo obiettivamente riconoscibile.

Sez. IV, sentenza 15 giugno 2023 – 22 agosto 2023 n. 35285, Pres. Di Salvo – Rel. Cenci.

Imputato irreperibile – Decreto di irreperibilità – Art. 160 c.p.p. – Efficacia.

Nei procedimenti in cui il rinvio a giudizio è disposto in seguito ad udienza preliminare, il decreto di irreperibilità emesso dal pubblico ministero ai fini della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari è inefficace- ai fini della notifica del decreto che dispone il giudizio.

Sez. IV, sentenza 4 luglio 2023 – 18 settembre 2023 n. 37992, Pres. Ciampi – Rel. Antezza.

Intercettazioni – Art. 267 c.p.p. – Verifica esistenza decreti autorizzativi – Rilevabilità – Tempestività.

La ritualità delle intercettazioni telefoniche sotto il profilo dell'esistenza dei decreti di autorizzazione è questione rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del procedimento e, qualora contestata, deve essere accertata dal giudice precedente in termini di oggettiva certezza affinché, mediante il controllo della legittimità delle intercettazioni stesse da parte del giudice, sia tutelato il principio della legalità della prova.

Sez. III sent. 28 marzo 2023 – 30 agosto 2023 n. 36176, Pres. Marini, Rel. Gentili.

Latitanza – Volontaria sottrazione dell'imputato alle ricerche – Accertamento – Rilevanza.

L'accertamento della volontarietà da parte dell'imputato di sottrarsi alle ricerche - fattore che costituisce il presupposto ineludibile per la legittimità del decreto dichiarativo della latitanza - sebbene possa fondarsi anche su elementi di tipo logico, deve, tuttavia essere ancorato ad una base fattuale idonea a fornire una dimostrazione attendibile di tale volontà: l'erronea dichiarazione di latitanza, da cui è successivamente scaturita, senza alcuna ulteriore indagine, l'affermazione della contumacia dell'imputato, laddove la stessa non sia stata preceduta dalla verifica di tutti gli elementi necessari per la sua corretta pronuncia è tale da travolgere le notifiche eseguite per l'udienza preliminare e per il giudizio eseguite nelle forme dell'art. 165 c.p.p., e determina una nullità a regime intermedio che deve essere dedotta anteriormente al momento di maturazione della relativa sanatoria.

[Sez. IV, sentenza 15 giugno 2023 – 22 agosto 2023 n. 35287, Pres. Di Salvo – Rel. Cenci.](#)

Legittimo impedimento del difensore – Art. 420 ter c.p.p. – Omessa valutazione – Effetti.

L'omesso esame della richiesta di rinvio del dibattimento per concorrente impegno professionale del difensore determina la nullità assoluta degli atti successivamente compiuti, ivi compresa la sentenza, a meno che l'udienza non sia stata di mero rinvio.

[Sez. VI, sent. 11 luglio-22 settembre 2023, n. 38692, Pres. Fidelbo, Rel. Rosati](#)

Misure cautelari – Possibilità di reiterazione del provvedimento cautelare – Limiti – Principio di preclusione – Sussistenza.

La reiterazione di un provvedimento cautelare è consentita solo qualora il precedente provvedimento sia rimasto caducato per ragioni puramente formali, oppure nel caso in cui siano cambiate le condizioni in base alle quali fu emessa la precedente decisione. Opera anche nella materia cautelare, infatti, il generale "principio di preclusione", con la precisazione per cui, in questo ambito ed a differenza di quanto avviene nel processo di cognizione, l'idem - il cui bis è precluso - non si concreta e non si esaurisce nella mera identità del fatto, ma ricomprende necessariamente anche l'identità degli elementi di prova, posti e valutati a sostegno o a confutazione di esso e della sua rilevanza cautelare.

[Sez. IV, sentenza 16 maggio 2023 – 18 settembre 2023 n. 37999, Pres. Ciampi – Rel. Dawan.](#)

Misure cautelari personali e/o reali – Art. 299 c.p.p. – Richiesta di revoca e/o sostituzione in pendenza di procedimento cautelare – Ne bis in idem cautelare – Presupposti.

È legittima, essendo peraltro prassi corrente, la proposizione, da parte dell'indagato, di istanze di revoca o sostituzione della misura, personale o reale, purché basate su elementi nuovi, mentre è in corso, non importa in quale fase, un procedimento cautelare relativo alla stessa contestazione; con quanto poi ne può conseguire, in termini di interesse, sulla sorte di quest'ultimo.

[Sez. III sent. 20 giugno 2023 – 3 agosto 2023 n. 34153, Pres. Galterio, Rel. Corbetta.](#)

Misure cautelari reali – Sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria – Obbligo di motivazione.

Il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca obbligatoria, diretta o per equivalente, ex art. 12-bis d. lgs. 10 marzo 2000, n. 74, deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablatorio rispetto alla definizione del giudizio, dovendosi escludere ogni automatismo decisorio che

colleghi la pericolosità alla mera natura obbligatoria della confisca, in assenza di previsioni di segno contrario.

Sez. III sent. 23 marzo 2023 – 30 agosto 2023 n. 36193, Pres. Galterio, Rel. Gentili.

Misure cautelari reali – Sequestro probatorio - Motivazione – Rilevanza – Possibilità per il Tribunale del riesame di integrare le eventuali carenze argomentative – Limiti.

Il decreto di sequestro probatorio (così come il successivo decreto di sua convalida) anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti; ciò, evidentemente, riguarda anche il caso in cui il sequestro abbia ad oggetto anche somme di danaro, in ordine alle quali è necessario, a pena di nullità che il provvedimento sia corredato da idonea motivazione che dia conto del nesso di derivazione o di pertinenza esistente fra il danaro ed il reato per cui si indaga e della rilevanza di quello ai fini dell'accertamento dei fatti: alle eventuali manchevolezze argomentative del provvedimento con il quale è stato convalidato il sequestro non è consentito che vi ponga rimedio il Tribunale del riesame, atteso che tale organo, chiamato a decidere su di un sequestro probatorio - a fronte sia dell'omessa individuazione nel decreto delle esigenze probatorie e sia della persistente inerzia del Pm anche nel contraddittorio camerale di fronte a detto organo giurisdizionale - non può integrare la carenza di motivazione, individuando di propria iniziativa le specifiche finalità del sequestro, trattandosi di esclusiva prerogativa del Pm quali titolare del potere di condurre le indagini e di assumere le determinazioni funzionali a tale incumbente.

Sez. II sent. 28 giugno 2023 – 28 luglio 2023 n. 33355, Pres. Beltrani, Rel. Florit.

Notificazioni – Imputato detenuto – Impugnazione proposta avverso sentenza pronunciata in data successiva all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022 – Mancata elezione di domicilio – Inammissibilità – Esclusione.

La nuova disposizione di cui all'art. 581 comma 1 *ter* c.p.p. (introdotta dall'art. 33 comma 1 lett. d) d. lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022, in vigore per le impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del citato decreto) che, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, richiede a pena d'inammissibilità il deposito, unitamente all'atto d'impugnazione, della dichiarazione o elezione di domicilio della parte privata, non opera anche nel caso in cui l'imputato impugnante sia detenuto.

Sez. V sent. 11 luglio 2023 - 18 settembre 2023, n. 38152, Pres. Sabeone, Rel. Giordano.

Patteggiamento - Dichiarazioni sostitutive all'esistenza nel casellario giudiziale di iscrizioni a proprio carico - Casi di assenza dell'obbligo di indicazione.

L'interessato che, a norma degli articoli 46 e 47 del d.p.r. n. 445/2000, rende dichiarazioni sostitutive all'esistenza nel casellario giudiziale di iscrizioni a suo carico non è tenuto a indicare le iscrizioni riguardanti le sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti ove la pena sia contenuta nel limite di due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, né quelle che siano state inflitte con decreto penale di condanna.

Sez. I, sent. 22 giugno luglio 2023 – 6 settembre 2023 n. 3686236819, Pres. Siani, Rel. Renoldi.

Procedibilità a querela – d.lgs. n. 150/2022 – Doveri del giudice di legittimità – Oneri della pubblica accusa.

Nel caso in cui, con il ricorso per cassazione, si faccia questione del difetto della condizione di procedibilità in relazione a un reato procedibile a querela per effetto del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, il giudice di legittimità, qualora non riscontri la presenza di tale atto, deve annullare senza rinvio la sentenza impugnata, dovendo ritenersi che sussista in capo alla pubblica accusa l'onere di allegare gli atti sopravvenuti che valgano a documentare la persistenza della procedibilità dell'azione penale (*Il Collegio, condiviso il principio di diritto espresso da Cass. Pen., Sez. 5, n. 22658 del 10/05/2023, Giurca, Rv. 284698 – 01, ha osservato che, in sede di pubblicazione del decreto legislativo, è stata modificata la versione precedente dell'art. 85 che, al comma 2, prevedeva che quando, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, fosse stata esercitata l'azione penale, il giudice avrebbe dovuto informare la persona offesa della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine per proporla avrebbe preso a decorrere dal giorno in cui la persona fosse stata informata. Pertanto, l'abbandono di tale disciplina appare rivelatore della volontà del legislatore di escludere qualunque percorso procedimentale speciale, finalizzato a sollecitare un pronunciamento della persona offesa a fronte del mutato quadro normativo e a garantire, in caso di positivo esercizio del diritto di querela, l'introduzione del relativo atto di manifestazione della volontà punitiva, che deve ritenersi rimessa alla eventuale iniziativa da parte della Pubblica accusa).*

Sez. I, sent. 4 luglio 2023 – 6 settembre 2023 n. 36886, Pres. Siani, Rel. Centonze.

Reati – Ipotesi delittuose di cui all'art. 51 co. 3 bis c.p.p. – Competenza per territorio e funzionale – Trasmissione degli atti dal Tribunale al P.M. – Indebita regressione – Sussistenza.

Il tribunale del capoluogo del distretto che, in fase dibattimentale, dichiara la propria incompetenza per materia in relazione ad un reato attribuito alla competenza della corte di assise ai sensi dell'art. 5 co. 1,

lett. D *bis*) c.p.p. e ricompreso nell'elenco di cui all'art. 51 co. 3 *bis* c.p.p., deve trasmettere gli atti direttamente alla corte di assise e non al pubblico ministero presso tale giudice, a condizione che la competenza non appartenga a un giudice (corte di assise) di altro distretto e le funzioni di pubblico ministero e di giudice dell'udienza preliminare siano state svolte ai sensi degli artt. 51 co. 3 *bis* e 328 co. 1 *bis* c.p.p. (*Precisa in sentenza la Corte che il principio dell'irretrattabilità dell'azione penale, affermato dall'art. 50 co. 3 c.p.p., il quale rappresenta la logica conseguenza del principio dell'obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale da parte del Pubblico ministero, rilevante ex art. 112 Cost., non lascia spazio, in caso di restituzione degli atti da parte del giudice dichiaratosi incompetente per materia in relazione a uno dei reati previsti dall'art. 51 co. 3 bis c.p.p., a soluzioni processuali alternative, escludendosi che il P.M. possa chiedere l'archiviazione in caso di regressione, in omaggio al principio di irretrattabilità dell'azione penale, ma soltanto esercitarla in modalità diverse da quelle utilizzate in precedenza*).

[Sez. III sent. 28 marzo 2023 – 30 agosto 2023 n. 36196, Pres. Marini, Rel. Gentili.](#)

Restituzione in termini per proporre impugnazione – Causa di forza maggiore – Rilevanza dell'erronea comunicazione ricevuta dalla cancelleria.

Integra fatto costituente forza maggiore, che può giustificare la restituzione nel termine per l'impugnazione, l'errata informazione ricevuta dalla Cancelleria circa l'omesso tempestivo deposito della sentenza nei termini di rito, essendo posto a carico del ricorrente l'onere di dare dimostrazione della esistenza della errata informazione e non potendo questa esse desunta esclusivamente sulla base delle dichiarazioni rese da chi tali errate informazioni abbia ricevuto o da altri soggetti immediatamente interessati al contenuto di esse.

[Sez. III sent. 16 maggio 2023 – 30 agosto 2023 n. 36185, Pres. Andreazza, Rel. Aceto.](#)

Sospensione del processo per messa alla prova – Inasprimento della pena prevista e superamento del limite edittale previsto ex art. 468 bis c.p.p. – Efficacia retroattiva – Esclusione.

Poiché la sospensione del processo con la messa alla prova ha anche effetti sostanziali, l'innalzamento della pena edittale al di sopra dei limiti di ammissibilità dell'istituto non può agire retroattivamente rendendolo inaccessibile per fatti successivi alla consumazione del reato stesso.

E. Esecuzione penale e sorveglianza.

Sez. I, sent. 5 giugno 2023 – 28 agosto 2023 n. 35819, Pres. Rocchi, Rel. Russo.

Esecuzione – Ordine di esecuzione – Notifica al difensore per il condannato dichiarato irreperibile – Legittimità – Sussistenza.

La notifica dell'ordine di esecuzione al condannato dichiarato irreperibile con decreto emesso a seguito delle ricerche prescritte dalla relativa disciplina correttamente avviene mediante consegna al difensore di ufficio *ex art. 159 c.p.p.* in quanto la condizione di irreperibilità esclude l'obbligo di rinnovazione della notifica al medesimo (*Con la sentenza in esame, la Corte ha rigettato il ricorso che era stato proposto dal condannato avverso il rigetto della istanza al giudice della esecuzione finalizzata all'ottenimento della dichiarazione di inesistenza del titolo esecutivo per illegittimità della revoca della sospensione dell'esecuzione disposta dal pubblico ministero ex art. 656 co. 5 c.p.p.*).

F. Misure di prevenzione.

Sez. I, sent. 4 luglio 2023 – 6 settembre 2023 n. 36865, Pres. Siani, Rel. Centonze.

Misure di prevenzione – Avviso orale – Prescrizioni emesse dal Questore – Divieto di possedere o utilizzare qualsiasi apparato di comunicazione – Telefoni cellulari – Esclusione – Necessità di un provvedimento giudiziario – Sussistenza.

La violazione del divieto di possedere o utilizzare telefoni cellulari imposto dal questore, quale prescrizione dell'avviso orale, non costituisce una condotta illecita sanzionabile ai sensi dell'art. 76 d.lgs. n. 159 del 2011, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 2 del 2023, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 co. 4 dello stesso decreto legislativo, nella parte in cui include i telefoni cellulari tra gli apparati di comunicazione (*La Corte, nel caso de quo, ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna perché il fatto non sussiste osservando che la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 3 co. 4 d.lgs. n. 159 del 2011 - nella parte in cui include i telefoni mobili o cellulari tra gli apparati di comunicazione radiotrasmittente di cui il questore può vietare, in tutto o in parte, il possesso o l'utilizzo - comporta che l'eventuale misura limitativa deve essere disposta con provvedimento dell'autorità giudiziaria, atteso che il possesso e l'utilizzo di telefoni mobili o cellulari è assistito dalla garanzia costituzionale dell'art. 15 Cost., ragion per cui il questore non può incidere con un atto amministrativo su una tale libertà, espressione di un potere di natura discrezionale e tutelata da una riserva di legge assoluta che impone l'adozione di un provvedimento adottato dall'autorità giudiziaria - Corte Cost., sent. n. 2 del 2023*).

Sez. I, sent. 30 giugno luglio 2023 – 26 agosto 2023 n. 36052, Pres. Boni, Rel. Poscia.

Misure di prevenzione – Sorveglianza speciale – Obblighi – Dolo generico – Indici rivelatori.

Sotto il profilo soggettivo, per integrare il delitto di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, a norma dell'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011, è sufficiente il dolo generico, e cioè la consapevolezza degli obblighi di adempiere per effetto della condizione di sorvegliato speciale e la cosciente volontà di inadempimento di detti obblighi, a nulla rilevando le finalità che abbiano specificamente ispirato la condotta del sorvegliato speciale, men che meno rilevando la dimenticanza delle prescrizioni (*Nel caso di specie, la Corte ha confermato la decisione del giudice di merito sul presupposto che il prevenuto aveva ommesso di presentarsi per firmare presso la stazione dei Carabinieri per 5 giorni nell'arco 7 mesi, senza preavviso e senza alcun giustificato motivo, non aveva cercato alcun lavoro, aveva passato abitualmente le proprie giornate presso un bar, nella attigua sala slot, era stato notato colloquiare in varie occasioni con persone gravate da pregiudizi penali per droga ed altri reati*).

G. Responsabilità da reato degli enti.